

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3079**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOCA, BORSELLINO, RIVA, CAPPI, CAPPUGI, CASTELLI AVOLIO, CODACCI-PISANELLI, GUERRIERI FILIPPO, COLASANTO, BAVARO, TUDISCO, BOSCO LUCARELLI, GOTELLI ANGELA, CORNIA, GIORDANI, DELLI CASTELLI FILOMENA, RESCIGNO, CHATRIAN, PAVAN, NICOTRA MARIA, SAGGIN, VOCINO, CORBINO, CLERICI, GEUNA, FODERARO, BIASUTTI, DRIUSSI, SODANO, BOLLA, RIVERA, LAZZATI, FASSINA, GENNAI TONIETTI ERISIA, CAVALLI, BONTADE MARGHERITA, GATTO, CORONA GIACOMO, BERNARDINETTI, LECCISO, LONGONI, DEL BO, DE MICHELE, CAGNASSO, STELLA, DE PALMA, DELLE FAVE, FERRARESE, GABRIELI, TOZZI CONDIVI, LOMBARDINI, STAGNO D'ALCONTRES, DE' COCCI, POLETTI, ADONNINO, CASONI, ANGELUCCI NICOLA, CAMPOSARCUÑO, VICENTINI, NATALI LORENZO, SEMERARO GABRIELE, DE MEO, MAROTTA, VALANDRO GIGLIOLA, CASERTA, VETRONE, PERLINGIERI, DE MARTINO CARMINE, BIMA, AMBRICO, SPIAZZI, MOLINAROLI, AMBROSINI, CERAVOLO, JERVOLINÓ ANGELO RAFFAELE, FRANCESCHINI, ANGELINI, MONTINI, BOVETTI, FORESI, D'AMBROSIO, SEDATI, MONTERISI, TANASCO, LETTIERI, FERRARIO CELESTINO, PAGANELLI, VIGO, SPOLETI, LO GIUDICE, TONENGO, PETRUCCI, SALIZZONI, BALDUZZI, SCHIRATTI, CORSANEGO, NOTARIANNI, FERRERI, TESAURO, MARAZZA, AMADEO, BERTINELLI, PERRONE CAPANO, DE CARO RAFFAELE, CHIARINI, FADDA, AMENDOLA PIETRO, TURNATURI

*Annunziata il 14 dicembre 1952***Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la gravità del problema dei tumori maligni, che hanno tristemente assunto il secondo posto nella graduatoria delle cause di morte nella società attuale; sicché ben 52.000 decessi sono stati ad essi ascritti in Italia nel 1952.

Altre gravi malattie, che affliggono la umanità, sono state arginate e combattute con una convergente azione pubblica e privata, la quale ha raggiunto ottimi risultati. Dopo quanto si è fatto specialmente nel campo della previdenza antitubercolare, è tempo di ingaggiare con mezzi adeguati la lotta contro

i tumori, che oggi costituiscono una causa di morte notevolmente superiore alla tubercolosi.

Mentre si attende che la situazione finanziaria consenta d'iscrivere in bilancio somme congrue per lo svolgimento di un'azione adeguata da parte delle competenti autorità governative, si vuole, con la legge, che si ha l'onore di proporre e che si ha fiducia di veder approvata dal Parlamento, promuovere il mezzo di fornire alla Lega italiana per la lotta contro i tumori i mezzi atti a realizzare gli scopi che essa si prefigge, in una misura

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

assai più lata di quel che non abbia potuto fare in passato per scarsità di disponibilità.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, si possono indicare come segue gli specifici campi nei quali la Lega dovrebbe intensificare la propria attività:

a) borse di studio a medici per l'approfondimento, in adatto ambiente di studio, delle loro conoscenze intorno ai tumori o particolari aspetti di essi;

b) corsi di aggiornamento nel campo della diagnosi e cura dei tumori per medici condotti e mutualisti;

c) premi e sussidi di incoraggiamento per lavori e contributi nel campo clinico e, possibilmente, nel campo sperimentale;

d) organizzazione di conferenze e di films di propaganda per il pubblico;

e) istituzione e funzionamento di centri diagnostici con funzione integrativa della iniziativa governativa, che allo stato è insufficiente ai bisogni;

f) assistenza ai cancerosi poveri ed alle loro famiglie e specialmente ai loro figli ed orfani.

Se l'assistenza si è indicata per ultima nell'elenco che precede, non vuol dire che dovrà rappresentare una attività residua o complementare tra quelle che l'acquisizione dei mezzi finanziari, derivanti dalla proposta legge, renderà possibile effettuare. Chè, anzi, essa dovrà acquistare un posto preminente, in considerazione dell'importanza e gravità del problema sociale che sorge dal fatto che i tumori maligni colpiscono prevalentemente uomini e donne nel periodo medio della vita, cioè quando i soggetti sono più redditizi e quando le loro famiglie avrebbero più bisogno di loro.

I pochi articoli che compongono la legge non abbisognano di ampia illustrazione.

Col primo si provvede a fare nel campo della lotta contro i tumori maligni quanto da tempo si pratica nel campo della lotta antitubercolare, istituendo una apposita giornata, per la raccolta di fondi e per le opportune manifestazioni relative, e si autorizza il Ministro dell'interno a promuoverla ed a fissarne il programma, sentita una Commissione tecnica, presieduta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità o da un suo rappresentante.

Con l'articolo 2 si lascia in facoltà del Ministro dell'interno di incaricare della organizzazione e dello svolgimento delle manifestazioni Enti particolarmente attrezzati, vi-

gilandone l'attività e controllandone i conti, analogamente a quanto è previsto dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n. 930, per la « Giornata delle due croci ».

Con l'articolo 3 si stabilisce che nel lunedì *in albis* di ciascun anno siano riscossi sovrapprezzi sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblici spettacoli e nei casinò da gioco e sui biglietti di viaggio con pubblici mezzi di trasporto, nella misura e con le modalità fissate per il soccorso invernale dalla recente legge 22 novembre 1952, n. 1571.

In concreto, alle giornate previste in detta legge per l'applicazione di speciali sovrapprezzi per costituire i fondi per il soccorso invernale si aggiunge quella del lunedì *in albis*, con destinazione del provento alla lotta contro i tumori ed alla assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie: peraltro, la limitazione temporale della legge 22 novembre 1952, n. 1571, non può valere per i sovrapprezzi stabiliti con l'articolo 3 della proposta legge, destinati ad un'opera duratura.

L'articolo 4 dispone in ordine alla devoluzione dei fondi alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Detta Lega, che fu eretta in Ente morale con decreto 16 gennaio 1927, n. 114, ed è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, dovrà curare l'impiego delle disponibilità per gli scopi sopra indicati, i quali si identificano con quelli propri statuari. All'uopo è prevista, oltre la vigilanza dell'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità pubblica, anche quella del Ministero dell'interno, essendosi aggiunta alla attività sanitaria quella assistenziale.

Infine, l'articolo 5 prevede la integrazione del Consiglio Superiore di sanità, con l'aggiunta di due membri aventi competenza tecnica ed amministrativa nella materia che forma oggetto della presente proposta di legge, essendo sembrata una evidente lacuna il fatto che in detto Consiglio, il quale è piuttosto numeroso, non sia ora specificamente prevista la presenza di nessun esperto su di un argomento, la cui importanza sotto l'aspetto medico e la cui gravità sotto l'aspetto sociale sono innegabili e non inferiori alla importanza e gravità di nessun altro argomento dello stesso genere.

Onorevoli colleghi, riteniamo superfluo sottolineare la santità della causa per la quale si chiede il provvedimento legislativo, che sarà da voi certamente ed unanimemente approvato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.

Il programma relativo è approvato dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta:

a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di Presidente;

b) dal direttore generale dell'assistenza pubblica;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un rappresentante della Croce Rossa italiana;

f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 2.

È in facoltà del Ministro dell'interno di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista nell'articolo 1 ad Enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.

Gli Enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

ART. 3.

Sono dovuti, nel primo lunedì dopo Pasqua di ciascun anno, per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie:

1°) i sovrapprezzi sugli ingressi nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, di cui l'articolo 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1571;

2°) il sovrapprezzo sull'ingresso nei casinò da gioco, di cui l'articolo 3 della legge stessa;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3°) i sovrapprezzi di cui gli articoli 8, 9 e 10 della legge medesima, sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e per i viaggi eseguiti con mezzi di qualsiasi specie sulle linee urbane ed extra-urbane gestite da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

Per l'applicazione e l'esazione dei sovrapprezzi suddetti valgono le norme stabilite dalla detta legge 22 novembre 1952, n. 1571, in quanto non sia diversamente stabilito.

ART. 4.

Il ricavato netto della giornata di cui l'articolo 1 e l'importo dei sovrapprezzi di cui l'articolo 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 5.

Ai membri del Consiglio Superiore di sanità previsto nell'articolo 12 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, sono aggiunti un dottore in medicina e chirurgia, particolarmente esperto in cancerologia ed un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori.